

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

deliberato in prima applicazione dal Collegio dei Professori (seduta del 27 novembre 2006) emanato in prima applicazione dal Direttore in data 28 novembre 2006.

Aggiornato dal Consiglio Accademico in data 15.12.2022

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto emanato almeno 45 giorni prima delle elezioni che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In prima applicazione il Direttore emana il decreto di indizione almeno 10 giorni prima delle elezioni.

In caso di anticipata cessazione o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Accademico e in tutti i casi in cui occorra integrare il numero dei suoi componenti, si procede a elezioni suppletive indette entro 60 giorni dalla data di cessazione o decadenza.

Articolo 2 - Elettorato attivo

L'elettorato attivo è riservato ai docenti di I e II fascia in servizio presso il Politecnico delle Arti di Bergamo (in seguito Politecnico):

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;

L'elenco degli aventi diritto di voto viene redatto a cura della Commissione elettorale di cui al successivo art. 4, viene affisso all'albo entro 10 giorni dalla data delle elezioni e vi rimane fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno precedente le elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Ai sensi dell'art. 12, lettera b, dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico i docenti di I fascia, in rappresentanza delle aree disciplinari presenti nell'Istituzione, in servizio presso l'accademia di Belle Arti G. Carrara o l'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti (confluiti nel Politecnico a far data 1.1.2023) da almeno due anni; inoltre i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia

intervenuta riabilitazione;

c) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

I candidati devono far pervenire la propria candidatura alla Commissione elettorale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e comunque almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima votazione, consegnandola brevi manu all'ufficio di Segreteria oppure tramite posta elettronica certificata.

In prima applicazione le candidature devono pervenire alla Commissione elettorale almeno nove giorni prima della data stabilita per la prima votazione.

Articolo 4 - Commissione elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori al proprio interno. La Commissione è costituita da due docenti membri effettivi e uno supplente e da un impiegato amministrativo (in prima applicazione dal referente della segreteria), svolge anche la funzione di Ufficio elettorale e nomina al suo interno il Presidente e il Segretario che mantengono le stesse funzioni nell'Ufficio elettorale. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Responsabile di Area e del supporto del personale di Segreteria.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisisce e pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- pubblica all'albo l'elenco dei candidati entro i due giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, e cura che esso vi resti affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali;
- garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
- esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati; l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il giorno successivo;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento dell'Ufficio elettorale, garantendo la presenza costante della maggioranza dei suoi membri;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.

I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Articolo 5 - Modalità di voto

Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 giorni lavorativi.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime il proprio voto a favore di un massimo di 3 (tre) candidati.

La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione nell'apposita urna.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se risulta diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione delle candidature tra quelle ammesse, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero consentito.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità d'elezione

Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione della maggioranza (50% + un elettore) degli aventi diritto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione viene ripetuta con le stesse modalità una sola volta e in una sola giornata.

Risultano eletti i candidati afferenti a ciascuna delle aree disciplinari di appartenenza, che ottengono il maggior numero relativo di preferenze individuali valide.

Nei casi di parità di voti che impedisca l'automatica identificazione degli eletti si tiene conto, limitatamente alle suddette situazioni, della maggiore anzianità di servizio o, subordinatamente, della maggiore anzianità di servizio presso le Istituzioni confluite nel Politecnico delle Arti, o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale.

La proclamazione degli eletti e la loro immissione nelle funzioni viene effettuata dal Direttore.

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico

I membri del Consiglio Accademico vengono nominati con decreto del Direttore.

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio Accademico

Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Direttore e sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Articolo 11 - Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti delle R.S.U. e i rappresentanti sindacali. Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'articolo 23 dello Statuto. Successivamente alla sua prima applicazione, può essere modificato secondo le procedure previste.